XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122-bis-C

# RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 5 dicembre 2002

(Relatore: **SAPONARA**)

SUL

# **DISEGNO DI LEGGE**

# APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio degli articoli 15, 21 e 22, il 19 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 1271)

# MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 novembre 2002

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 novembre 2002

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge A.C. 2122-bis-B, recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, è uno tra i provvedimenti collegati, a carattere ordinamentale, alla manovra finanziaria 2002, e contiene disposizioni di varia natura e oggetto.

Già integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, il testo ha subito al Senato ulteriori interventi emendativi e integrativi.

Con la presente relazione si segnaleranno le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato soffermandosi sulle modifiche più significative.

Il capo I (artt. 1-13) reca « Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni ». Al suo interno, le modifiche apportate a taluni articoli (segnatamente, agli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 13) sono principalmente volte a definire la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri recati dalle rispettive disposizioni.

Altre modifiche hanno invece natura sostanziale; in particolare, quella apportata all'articolo 2, che ridetermina la composizione della Commissione per le adozioni internazionali. La composizione della suddetta Commissione è ulteriormente integrata da tre rappresentanti designati da associazioni familiari a carattere nazionale.

All'articolo 3, che dispone la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, il comma 2 è riformulato definendo, nel nuovo testo, la nuova composizione della Consulta nazionale per il servizio civile.

All'articolo 6 (in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni), il nuovo comma 3 interviene sulle disposizioni concernenti le procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali, introducendo tra i criteri di assegnazione d'ufficio quello della preferenza (oltre che per le amministrazioni statali) per gli uffici territoriali di Governo; il nuovo comma 4 estende l'ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001) ai lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili di proprietà dei medesimi enti che vengono dismessi.

Alcuni articoli, infine, sono stati introdotti *ex novo* dal Senato.

L'articolo 7, il quale stabilisce che alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti delle pubbliche amministrazioni per l'affidamento di incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici, debbano provvedere le amministrazioni statali nel cui interesse l'incarico viene svolto; l'articolo 10, ai sensi del quale, a partire dal 2003, ogni progetto di investimento pubblico dovrà essere contrassegnato da un « codice unico di progetto », al principale fine di garantire la funzionalità del monitoraggio sugli investimenti pubblici svolto dai nuclei di valutazione e verifica previsti dall'articolo 1 della L. 144/1999.

Anche gli articoli 11 e 12 sono stati inseriti nel corso dell'esame presso il Senato. Il primo estende al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA) le disposizioni in materia di passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni e di eccedenza di personale e mobilità collettiva di cui agli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 165/2001; l'articolo 12 invece dispone la corresponsione di un emolumento (sotto forma di gettone di presenza) per i componenti e il personale

8/1991.

di segreteria della Commissione per la protezione dei collaboratori di giustizia, istituita dall'articolo 10 del decreto-legge

Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento, è stato soppresso un articolo, introdotto al Senato, che modificava la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, che portava da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Statocittà ed autonomie locali.

Il capo II, recante « Norme di semplificazione », si compone del solo articolo 14, che novella il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, e che è rimasto immutato nel corso dell'esame al Senato.

Il capo III (« Disposizioni in materia di enti locali ») è costituito dal solo articolo 15, introdotto dal Senato. Novellando il testo unico sugli enti locali al dichiarato scopo di colmare un vuoto normativo, l'articolo prevede direttamente e in via generale la sanzione amministrativa da irrogare per la violazione dei regolamenti comunali e provinciali, « salvo diversa disposizione di legge ».

Il capo IV (artt. 16-22) reca « Norme in materia di istruzione, università e ricerca ». Il Senato ha modificato il solo articolo 18, estendendo all'Istituto superiore di sanità (ISS) ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) la possibilità, che l'articolo prevedeva per gli enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI, da un lato di eseguire attività di ricerca e consulenza per conto terzi, secondo la disciplina già prevista per le università e da un altro di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.

Il Senato ha inoltre introdotto due nuovi articoli, l'articolo 21 e l'articolo 22. Il primo reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, del decretolegge 402/2001 (recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario), in merito alla validità dei diplomi di

assistente sociale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* e agli altri corsi universitari di formazione *post*-base. Il secondo dispone un contributo speciale di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per concorrere al finanziamento delle attività connesse alla Celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne.

Il capo V (« Disposizioni in materia di affari esteri ») si compone di tre articoli (artt. 23-25), che il Senato non ha modificato.

Il capo VI, recante «Disposizioni in materia di innovazione », è invece composto dal solo articolo 26, in più punti riformulato dal Senato. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo, nel testo trasmesso dal Senato, affidano al ministro per l'innovazione e le tecnologie importanti compiti nell'ambito dell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi e dei progetti elaborati dalle altre amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, nonché del sostegno ai progetti di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica. Tale sostegno si realizza con l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi a carico di un Fondo appositamente istituito.

Un'altra innovazione di rilievo rispetto al testo approvato dalla Camera è costituita dal comma 10, il quale autorizza l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e del Centro tecnico istituito dalla L. 127/1997, e alla contestuale istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica destinata a subentrare, nei rapporti giuridici e nelle funzioni, all'Autorità e al Centro.

Il capo VII (artt. 27-39) reca « Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza ». Nel suo ambito, le modifiche apportate a taluni articoli (artt. 29, 30, 31 e 33) hanno natura finanziaria o di coordinamento, fatti salvi, gli articoli 30 e 33.

L'articolo 30 prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'adozione di norme integrative o correttive del decreto legislativo 215/2001, recante disposizio-

da terzi.

ni per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; l'articolo 33, l'introduzione dei genitori tra gli aventi diritto (a determinate condizioni) al collocamento obbligatorio in quanto congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività ope-

rative a causa di atti delittuosi commessi

Gli articoli da 34 a 39 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato. In particolare, l'articolo 34 estende alle aperture di credito disposte in favore del Cassiere del Ministero dell'interno il regime dell'impignorabilità garantito per legge (articolo 1 del decreto-legge 313/1994) ai fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e delle direzioni delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché alle aperture di credito a favore di una serie di soggetti, che abbiano le destinazioni d'uso specificamente indicate. L'articolo 35, invece, è specificamente riferito agli assistenti della Polizia di Stato che hanno superato il concorso per la nomina a vice sovrintendente, da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, e hanno concluso con successo il corso di formazione successivo, e stabilisce che la nomina a vice sovrintendente decorra ai soli effetti economici (e non più « a tutti gli effetti ») a partire dalla data di conclusione del primo corso di formazione successivo al concorso per titoli.

Gli articoli 36 e 37 si pongono sulla falsariga del già citato articolo 33; il primo estende l'ambito dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri ammessi a determinati benefici di legge. Il secondo prevede la possibilità di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a determinate condizioni, dei congiunti del personale del Corpo deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi (dal 1º gennaio 1999) nell'espletamento delle attività istituzionali.

L'articolo 38 dà facoltà al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - nell'ambito delle direttive impartite dal ministro per il potenziamento dell'attività di prevenzione - di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, allo scopo di fornire servizi specialistici finalizzati all'incremento della sicurezza pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti: contribuzione che può consistere nella fornitura di mezzi, attrezzature o locali, nel sostegno dei costi aggiuntivi o nella corresponsione di indennità al personale impegnato in tali servizi. L'articolo 39 reca una delega legislativa al Governo per la revisione – entro sei mesi - delle norme in materia di sanzioni e di procedure disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (oggi raccolte nel decreto del Presidente della Repubblica 737/1981). Lo scopo è quello di adeguare la normativa al mutato assetto amministrativo e processuale nonché a semplificare e ad accelerare le procedure, garantendo comunque il principio del contraddittorio.

Il capo VIII (« Disposizioni in materia di comunicazioni ») è composto dal solo articolo 40, che il Senato ha modificato in più punti. La principale novità è costituita dall'aggiunta del comma 9, il quale consente alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si trovino in posizione debitoria per canoni di concessione dovuti fino al 31 dicembre 1999, di definire tali posizioni usufruendo di pagamenti eventualmente dilazionati senza interessi.

Il capo IX (artt. 41-52) reca « Disposizioni in materia di tutela della salute ». Anche qui il Senato ha modificato in più punti il testo approvato dalla Camera ed ha introdotto nuovi articoli. In particolare, è stato modificato l'articolo 41, che reca una delega per la trasformazione in fondazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le modifiche riguardano in particolare l'espresso coinvolgimento (mediante intesa con il Ministero della salute) delle regioni di volta in volta interessate alla trasformazione degli IRCCS in fondazioni (comma 1, lettera *a*)), il diretto apporto della comunità scienti-

fica nell'individuazione dei progetti finalizzati di ricerca da assegnare alle istituende fondazioni (comma 1, lettera f)), l'adeguamento, anche per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ad alcuni dei

principi – in quanto compatibili – indicati dal comma 1 dell'articolo in esame (comma 1, lettera *p*)).

L'articolo 48, prevede il differimento al 31 luglio 2003 del termine per l'esercizio della delega (di cui alla L. 145/2001) per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

Gli articoli aggiunti nel capo IX sono il 42, 45, 47, 50, 51 e 52.

L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato è volto a garantire una sinergia tra gli IRCCS mediante la definizione di una organizzazione a rete, al fine di valorizzare l'attività di ricerca relativa a specifici settori, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e consentire l'accesso a programmi di finanziamento promossi a livello comunitario.

L'articolo 45, recante norme sulla titolarità e proprietà di farmacie. I commi 1-4 introducono una nuova disciplina derogatoria per l'assegnazione delle farmacie rurali ed urbane a coloro che gestiscono le stesse in via provvisoria, in base alle disposizioni vigenti; il comma 5 prolunga i termini per la cessione di partecipazioni, conseguite tramite eredità, a società che gestiscono farmacie.

L'articolo 47, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2002 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia;

L'articolo 50, il quale reca una serie di disposizioni sul divieto di fumo nei locali pubblici e privati, più restrittive rispetto alle norme vigenti (alcune delle quali sono peraltro richiamate e fatte espressamente salve), rimettendo tra l'altro una parte della disciplina a successivi regolamenti governativi.

L'articolo 51, il quale consente al Ministero della salute di istituire, in specifici casi, collegi medici per la formulazione di pareri medico-legali di propria competenza con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri nelle varie discipline.

L'articolo 52, ai sensi del quale è assegnata alla provincia autonoma di Trento un contributo straordinario per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

Il capo X, infine, recante « Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità », è composto dal solo articolo 53, anch'esso introdotto dal Senato. L'articolo posticipa di un anno il termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al D.Lgs. 151/2001), termine che verrebbe così a scadere il 27 aprile 2003.

La I Commissione durante l'esame in sede referente non ha ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni, alcune delle quali sostanzialmente riproduttive del contenuto di alcuni emendamenti respinti dalla Commissione stessa, formulate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva, riservandosi comunque una più attenta ed analitica valutazione delle stesse durante l'esame in Assemblea.

Considerata la rilevanza degli interventi complessivi previsti dal provvedimento ed il fatto che la Camera è chiamata ad effettuare la terza lettura sul testo, si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Michele SAPONARA, relatore.

# PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2122/bis-B, rilevata la particolare ampiezza del testo che consta, ormai, di 54 articoli, ripartiti in dieci capi che disciplinano materie afferenti a distinti settori dell'ordinamento, e che dovrebbero essere unificati dalla finalità di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, al fine di migliorare l'efficienza e l'economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni,

rilevato che il provvedimento contiene diverse disposizioni formulate in modo piuttosto generico, il cui contenuto normativo necessiterebbe di talune precisazioni;

segnalato che alcuni articoli modificano diversi atti normativi, mentre alcuni decreti legislativi vengono novellati da articoli distinti e che ciò si pone in contrasto con quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 che, a tal riguardo, raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante.

rilevato inoltre che la tecnica della novellazione è applicata in maniera fortemente disomogenea, in quanto talvolta si procede alla sostituzione di interi articoli o commi, talaltra si modificano singoli incisi o parole,

rilevato, incidentalmente, che in funzione del tipo di competenza normativa dello Stato nelle diverse materie, debbono essere valutati sia la possibilità di prevedere l'autorizzazione all'adozione di regolamenti sia la possibilità dello stesso intervento normativo statale, constatato, da ultimo, che alcuni dei rilievi formulati nel parere reso il 14 febbraio 2002 sono stati recepiti,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 7, comma 3, che modifica una norma contenuta nel regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta ad intervenire su una fonte di rango secondario;

all'articolo 27, commi 8 e 10, lett. A, capov. 6, ove si prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in materia di innovazione

tecnologica, si integrino le relative disposizioni indicando espressamente – ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – le norme generali regolatrici della materia e le norme che si intendono abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti;

all'articolo 27, comma 10, che autorizza il Governo a sopprimere con regolamento di delegificazione l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e ad istituire l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, si verifichi la congruità del ricorso al regolamento di delegificazione, anche in considerazione del fatto che – almeno per quanto attiene all'istituzione della nuova autorità – non pare potersi individuare una normativa vigente di rango primario da delegificare;

all'articolo 38, comma 1, ultimo periodo, che prevede la possibilità di assumere senza concorso i congiunti del personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco che risulti deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, nell'espletamento di determinate attività istituzionali ove in particolare si precisa che per l'accesso a certi profili professionali, restano ferme « le ulteriori disposizioni vigenti in materia », si chiarisca a quali disposizioni si intenda fare riferimento, anche in considerazione del fatto che l'articolo 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 prevede per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura del concorso pubblico.

#### Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2, ove si stabilisce che dall'attuazione della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, relativa alla Commissione per le adozioni internazionali, non devono derivare oneri aggiuntivi e sono pertanto rideterminati i trattamenti economici corrisposti ai componenti della Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione in considerazione del fatto che i componenti della predetta Commissione risultano svolgere i loro compiti a titolo gratuito; analogamente, all'articolo 5, comma 2, che prevede una clausola di invarianza della spesa a seguito della modifica della composizione del Consiglio d'amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ove si prevede la rideterminazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrebbe meglio coordinarsi la previsione con l'articolo richiamato, che non individua i trattamenti economici dei componenti il consiglio di amministrazione, ma si limita a prevedere un fondo di mobilità con cui far fronte alle spese di funzionamento dell'agenzia;

all'articolo 8, relativo ai contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici, dovrebbe

valutarsi l'opportunità di riformulare lo stesso come novella all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, parimenti dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 11, comma 1, relativo al codice unico di progetto degli investimenti pubblici, come novella all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

all'articolo 51, relativo al divieto di fumo nei locali chiusi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una più dettagliata clausola di coordinamento con la legge 11 novembre 1975, n. 584, in luogo di limitarsi a confermare la vigenza di alcune norme della citata legge; peraltro, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione della legge n. 584;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 2, ove in materia di composizione della Consulta nazionale per il servizio si prevede che i componenti la stessa siano scelti in maggioranza tra determinate categorie di soggetti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i criteri di selezione degli ulteriori componenti del collegio;

all'articolo 11, comma 2, ove si prevede che il CIPE disciplini modalità e procedure in materia di investimenti pubblici, entro il 30 settembre 2002, dovrebbe procedersi ad una modifica del termine in considerazione del fatto che lo stesso risulta ormai scaduto;

agli articoli 13, comma 1, capov. 2-nonies, 39, comma 2, 43, comma 1, ove si prevede l'adozione di decreti ministeriali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarne la tipologia ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 e in particolare di indicare se gli stessi abbiano natura normativa;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 41, comma 9, che prevede modalità di pagamento del canone di concessione da parte delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, la relativa disposizione con sembrerebbe riconducibile al contenuto dell'articolo rubricato « Tecnologie delle comunicazioni ».

# PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera m), modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, pre-

vedendo che della medesima facciano parte anche tre rappresentanti designati da associazioni familiari a carattere nazionale, dei quali almeno uno deve essere designato dal Forum delle associazioni familiari:

ritenuto che la citata disposizione possa far sorgere problemi applicativi circa la concreta individuazione delle associazioni familiari a carattere nazionale legittimate ad essere rappresentate nella Commissione per le adozioni internazionali, in quanto, da un lato, non sono definiti i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione, e, dall'altro, potrebbe apparire non conforme al principio costituzionale di eguaglianza la disposizione che individua *ex lege* direttamente una di tali associazioni;

sottolineata inoltre l'opportunità di definire il procedimento attraverso il quale le predette associazioni designano i propri rappresentanti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di definire i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione familiare, delegando eventualmente alla fonte secondaria il compito di disciplinare il procedimento attraverso il quale le associazioni familiari nazionali a carattere familiare designano i propri rappresentanti quali membri della Commissione per le adozioni internazionali.

# PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B, esprime

# PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

Premesso che:

le autorizzazioni di spesa e le corrispondenti clausole di copertura recate dagli articoli 1, commi 2 e 5; 10, comma 2; 32, comma 5; 41, comma 6; 52, comma 5, del provvedimento in esame, introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato, sono configurate quali limiti massimi di spesa;

per altro, tali limiti risultano posti in corrispondenza di oneri relativi alla corresponsione di emolumenti e di indennità ed a minori entrate per il bilancio dello Stato derivanti da agevolazioni fiscali;

la natura di tali oneri sembra dunque piuttosto riconducibile alla fattispecie della previsione di spesa, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, alinea, della legge n. 468 del 1978, a fronte della quale occorrerebbe formulare un'apposita clausola di salvaguardia;

occorre tuttavia rilevare ai riguardo che il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in oggetto prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 194 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

tale circostanza non ha consentito di adeguare il testo del disegno di legge collegato in esame alle prescrizioni contenute nelle novelle introdotte nell'articolo 11-ter, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978 nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002;

resta per altro ferma l'esigenza che, a fronte di oneri aventi natura obbligatoria quantificati sulla base di previsioni tecnicofinanziarie e tali dunque da non poter essere strutturalmente contenuti nell'ambito di un tetto massimo prefissato, siano attivati gli strumenti previsti dalla legislazione vigente ai fini del monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica;

con riferimento agli oneri recati dalle disposizioni sopra indicate, nei corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione Bilancio il Governo ha fornito ulteriori elementi di informazione e di conoscenza che consentono di ritenere fondate le ipotesi poste a base della quantificazione degli oneri in argomento e pertanto assolto l'obbligo di corretta determinazione, in sede di relazione tecnica, degli oneri medesimi;

d'altro canto, proprio la completezza e l'affidabilità della quantificazione operata rendono non necessaria la previsione di un tetto massimo di spesa, che risulta comunque incompatibile, in linea di principio, con le caratteristiche di talune delle norme in esame, quali quelle relative a spese per il personale, data la loro idoneità a determinare in capo ai destinatari veri e propri diritti soggettivi;

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le circostanze già richiamate conferiscono peraltro caratteri del tutto peculiari all'esame del provvedimento in questione, tali da escludere che lo stesso possa in alcun modo costituire un precedente ai fini della verifica della corretta formulazione delle clausole legislative di quantificazione e di copertura finanziaria;

preso atto inoltre dell'impegno del Governo ad attivare tempestivamente la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 nel caso in cui, in sede di monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in esame, dovessero evidenziarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di minore entrata, per altro di entità assai limitata, tali da revocare in discussione la copertura finanziaria del provvedimento stesso;

esclusivamente in considerazione della natura del provvedimento e della presente fase del relativo iter parlamentare;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione finanze.

esaminato il disegno di legge n. 2122-bis-B, recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione »;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 4, volte a razionalizzare le attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dell' Amministrazione finanziaria;

valutate altresì positivamente le disposizioni di cui all'articolo 15, dirette a semplificare le procedure vigenti in materia di documentazione amministrativa, ivi compresa la tenuta di documenti richiesti dalla disciplina tributaria;

esprime

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: « di intesa con » siano inserite le seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

al medesimo articolo 42, comma 1, lettera p), dopo le parole « per la metà dal Ministro della salute » siano inserite le seguenti: « di cui almeno uno proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

# PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122-bis-B recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

esprime:

# PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » (2122-bis-B),

delibera di esprimere:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento all'articolo 12, riguardante il personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non pregiudica gli accordi sindacali eventualmente già raggiunti in materia di esuberi dei dipendenti dell'ENAV s.p.a.;
- b) valuti la Commissione di merito la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 27 in materia di Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di promozione e sviluppo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici da parte delle amministrazioni pubbliche con quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge C. 2579-A (Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo), quale risultante dagli emendamenti approvati dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2002.

# PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122-*bis*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione,

delibera di esprimere

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 42, lettera *c*) andrebbe valutata l'effettiva opportunità di creare un doppio regime, pubblicistico e privatistico, relativamente al rapporto di lavoro del personale trasferito alle fondazioni.

# PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2122-bis-B, « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

ritenuto opportuno che la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, di cui all'articolo 42, debba avvenire nel rispetto delle riforme federalistiche in essere e, pertanto, assicurando un maggiore coinvolgimento delle regioni in relazione alle scelte organizzative e gestionali degli Istituti;

ritenuto altresì necessario che nella adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina degli IRCCS sia coinvolto anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

rilevato che il periodo – previsto dall'articolo 46, comma 1 – di gestione provvisoria di una farmacia di almeno un anno necessario per aver diritto al conseguimento per una sola volta della titolarità della farmacia appare eccessivamente esiguo;

considerato che l'articolo 48, relativo alla attivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, nel definire i criteri per l'individuazione della sede del Centro da parte del Ministero della salute, fa riferimento solo alle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura della talassemia, e non anche all'incidenza di tale malattia sulla popolazione;

esprime

con le seguenti condizioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 42, recante la delega al Governo per la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, nel senso di introdurre maggiori elementi di coerenza rispetto alle riforme in senso federalista, anche al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni;

all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole « d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica », siano aggiunte le seguenti: « , il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

all'articolo 42, comma 1, lettera *b*), dopo le parole « dal Ministero della salute » le parole « sentita la regione interessata. » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione interessata. »;

all'articolo 42, comma 1, lettera p), dopo le parole « dal Ministero della salute » le parole « sentito il presidente della regione interessata. » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il presidente della regione interessata. »;

all'articolo 46, comma 1, le parole « un anno » siano sostituite con le seguenti « tre anni »;

all'articolo 48, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia » con le seguenti: « tenuto conto dell'incidenza della talassemia sulla popolazione e delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura di tale patologia e nel relativo insegnamento ».

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

# TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

# TESTO DELLA COMMISSIONE

#### CAPO I

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI PUBBLICHE AM-MINISTRAZIONI

#### ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

- 1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Alto Commissario », alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

## CAPO I

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI PUBBLICHE AM-MINISTRAZIONI

#### ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

## 1. Identico.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
- 3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

#### CAPO I

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI PUBBLICHE AM-MINISTRAZIONI

#### ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

- 3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
- a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segre-
- b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
- d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere:
- e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
- f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
- g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome Trento e di Bolzano.

- **4.** *Identico*:
  - a) identica;
  - b) identica;
  - c) identica;
  - d) identica;
- e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
  - f) identica;
  - g) identica.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo. valutato 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

- 1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. La Commissione è composta da:
- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato

- **5**. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  - 6. Identico.

#### ART. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

1. *Identico*:

- *a) identico:*
- « 2. Identico:
  - a) identica;

Art. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

avente analoga specifica esperienza;

- *b)* due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- *e)* un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- *i)* un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- *l)* tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) identica;
- f) identica;
- g) identica;
- *h*) *identica*;
- i) identica;
- l) identica:

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, pari 4.132.000 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite sono all'unità previsionale base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- b) identica.
- 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le spese per l'esecudella Convenzione zione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre n. 476. 1998. pari **6.817.231,07** euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 « Fondo per le politiche sociali » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 « Presidenza del Consiglio dei ministri » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

#### ART. 3.

(Disposizioni in materia di servizio civile).

- 1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
- 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, esercita i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di servizio civile.

## ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 mar-

#### ART. 3.

(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).

- 1. Identico.
- 2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente:
- « 3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte ».
- 3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. *Identico*:

# ART. 3.

(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).

Identico.

## Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

zo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cni all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie prevedendo necessarie. l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie. nonché metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di forma-

« ART. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi. nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Identico ».

zione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

#### ART. 5.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

- 1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: « da due esperti » sono sostituite dalle seguenti: « da tre esperti ».
- 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

Soppresso.

oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego » sono soppresse.

# ART. 6.

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa).

- 1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. Qualora i rispettivi contratti integrativi preve-

Art. **6.** 

(Servizi dei beni culturali).

Identico.

V. art. 14.

Art. **5.** (Servizi dei beni culturali).

dano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 ».

#### ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in

Art. 7.

(**Disposizioni** in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Identico:

« Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilità del personale). – 1. Identico.

2. Identico.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

- 3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
- 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
  - 4. Identico.

- 4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».
- 2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: « legge 19 maggio 1986, n. 224, » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

5. Identico».

# 2. Identico.

- 3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: « per le amministrazioni statali » sono inserite le seguenti: « e per gli uffici territoriali del Governo ».
- 4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

# ART. 8.

(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici)

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decre-

# ART. 7.

(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici)

to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello

Stato nel cui interesse l'in-

carico viene svolto.

ART. 8.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delassunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti propria dotazione della organica, utilizzando idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
- 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

ART. 9.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

1. A decorrere dal 2003. fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunregolamento zioni, con emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie pubblici di concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

ART. 8.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

ART. 9.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti possesso dei essere in requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge. previa rinuncia espressa ad ogni contenziogiurisdizionale, può essere inquadrato, domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Identico.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito delART. 9.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### ART. 11.

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli invepubblici, stimenti ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
- 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

#### ART. 12.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ART. 10.

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

Identico.

ART. 11.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).

della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### ART. 13.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

« 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base

#### ART. 12.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8).

di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

V. art. 6.

#### ART. 14.

al medesimo Ministero».

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa).

- 1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 »

CAPO II

# **NORME** DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 10.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e CAPO II

# NORME DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 15.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Identico.

#### ART. 13.

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa).

Identico.

CAPO II **NORME** DI SEMPLIFICAZIONE

# ART. 14.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti dichiarazione sostitutiva) -1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa »;

*b)* dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

« ART. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 ».

#### CAPO III

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI ENTI LOCALI

#### ART. 16.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).

- 1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
- « Art. 7-bis. (Sanzioni amministrative) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

# CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNI-VERSITÀ E RICERCA

ART. 11.

(Gestione di fondi).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

#### CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNI-VERSITÀ E RICERCA

ART. 17.

(Gestione di fondi).

Identico.

#### CAPO III

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI ENTI LOCALI

#### ART. 15.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).

Identico.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNI-VERSITÀ E RICERCA

ART. 16.

(Gestione di fondi).

ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 2000. novembre n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

- 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
- « 2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea; »;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « dottorato di ricerca » sono inserite le seguenti: « , nonché ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, »;

ART. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

Identico.

ART. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « Restano valide fino alla scadenza » sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, »;

d) all'articolo comma 3, le parole: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande nell'esercizio presentate 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *d*), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni ».

#### ART. 13.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.

## Art. 19.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, **ISS, ISPESL** e ASI).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPE-**SL)** e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 28 maggio legge 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.

#### ART. 18.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI).

Art. 14.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di ricerca industriale).

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4. 5. 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ART. 20.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

Identico.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di ricerca industriale).

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento Art. 19.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

Identico.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di ricerca industriale).

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982. n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982. e successive modificazioni.

#### ART. 22.

(Disposizione interpretativa).

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999. n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

ART. 21.

(Disposizione interpretativa).

#### ART. 23.

(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

- 1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del « Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne ». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

ART. 22.

(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

# CAPO IV

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI AFFARI ESTERI

Art. 16.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

- 1. La lettera *b)* dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
- « b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; ».
- 2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modifica zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il passaporto ordinario è valido per dieci anni »;
- *b)* il terzo comma è sostituito dal seguente:
- « Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio »;

# proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Capo V

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI AFFARI ESTERI

ART. **24**.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

Identico.

#### CAPO V

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI AFFARI ESTERI

ART. 23.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

- *c)* il quarto comma è abrogato.
- 3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
- 4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

## Art. 18.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione

## ART. **25**.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

Identico.

# Art. **26**.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

Identico.

#### ART. 24.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

Identico.

## ART. 25.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in rela-

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

zione ai propri conferimenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI INNOVAZIONE

Art. 19.

(Progetti innovativi).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie proCAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI INNOVAZIONE

ART. **27**.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficien-

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI INNOVAZIONE

Art. **26**.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).

muove progetti innovativi volti a:

- *a)* sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa:
- *b)* sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;
- c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

za ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnell'attività nologie. coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale. finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

(v. comma 7)

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il « Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico », iscritto in una apposita unità previsionale

di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- (v. comma 8)
- 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
- *a)* diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso
   della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- *c)* diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- *g)* alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

- *i)* diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- 4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri interessati.
- 5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie determina periodicamente, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'articolazione graduale, attraverso precise scadenze, del processo di conseguimento degli obiettivi indicati al comma 3, nonché i criteri di verifica.
- 6. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, con priorità per quelli presentati dalle amministrazioni che conseguono gli obiettivi entro le scadenze fissate ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

(v. comma 9)

Soppresso.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo medesimo Ministero.

2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(v. comma 6, secondo perio-do)

(v. comma 2)

(v. comma 3)

- 4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6.** A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- 7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
- 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della

Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
- *b)* diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
- *c)* diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici):
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- *g)* alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- *h)* impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

(v. comma 4)

- *i)* diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- 9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 6 è sostituito dal seguente:
- « 6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per

50 —

l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie »;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: « pubblica amministrazione (AIPA) » sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 ».

#### CAPO VI

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI DIFESA

### ART. 20.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia

#### CAPO VII

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA

#### ART. 28.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

Identico.

#### CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA

# ART. 27.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

di cessazione dal servizio. attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare. sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

ART. 21.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa).

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo com-

ART. 29.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa).

Identico.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa).

52 **—** 

plessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

*f-ter)* dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace ».

ART. 30.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

1. Identico:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici **che hanno interessato anche gli Stati preunitari** a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) identica ».

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo. pari 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità base di previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 29.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

ART. 23.

(Proroga di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

## ART. 24.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).

- 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
- 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito

ART. 31.

(**Differimento** di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.

ART. 32.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).

1. Identico.

2. Identico.

ART. 30.

(Differimento di termine).

Identico.

ART. 31.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).

annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

- 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
- 4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- 3. Identico.
- 4. Identico.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 25. (Alloggi di servizio).

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internaART. 33.

(Alloggi di servizio).

Identico.

ART. **32**.

(Alloggi di servizio).

zionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

### ART. 26.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).

- 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
- 2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei

ART. 34.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).

- 1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del delle Forze personale armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
  - 2. Identico.

ART. 33.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).

limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

#### ART. 35.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » sono inserite le seguenti: « o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque ».

# ART. 36.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: « fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva la decorrenza economica ».

#### ART. 37.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri).

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presiden-

#### ART. 34.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313).

Identico.

## ART. **35**.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).

Identico.

#### ART. 36.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri).

della Repubblica aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: « a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: « a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

## ART. 38.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del ART. 37.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1. restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigen-

# ART. 39.

ti in materia.

(Convenzioni in materia di sicurezza).

- Nell'ambito delle direttive dal impartite Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici. finalizzati incrementare la sicurezza pubblica.
- 2. La contribuzione può consistere nella fornitura

ART. 38.

(Convenzioni in materia di sicurezza).

mezzi. attrezzature. locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

- 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- 4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

## ART. 40.

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazio-

ART. **39**.

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).

ne dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- *a)* esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio:
- c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
- d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale:

- g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione:
- h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazio-

nale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

data di assegnazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI COMUNICAZIONI

Art. 27.

(Tecnologie delle comunicazioni).

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI COMUNICAZIONI

ART. 41.

(Tecnologie delle comunicazioni).

1. Identico.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI COMUNICAZIONI

ART. 40.

(Tecnologie delle comunicazioni).

a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso superiore delle l'Istituto comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa « Istituto superiore delle comu2. Identico.

nicazioni e delle tecnologie dell'informazione » e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

- 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
- 5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente dello riduzione stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia

4. Identico.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Proseguono senza soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti, nonché l'affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fon-

di di cui all'articolo 112

della legge 23 dicembre

2000, n. 388.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del

e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. **Prosegue** senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. la Fondazione Ugo **Bordoni** realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico livello a nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle comuni-

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto

cazioni.

secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Micomunicanistero delle zioni. **I dipendenti** che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completadelle mento procedure concorsuali.

7. Identico.

già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/ 01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

8. Identico.

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a trentesimo partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

70

## CAPO VIII

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 28.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la

#### CAPO IX

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 42.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e

#### CAPO IX

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la proorganizzazione principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente consiglio eletto dal amministrazione, la premaggioritaria senza membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, sulla base di idonei requisiti di professionalità onorabilità. periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore gato, nominato dal consiglio di amministrazione, e direttore scientifico responsabile della ricerca, dal Ministero nominato della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la proorganizzazione principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente consiglio eletto dal amministrazione, la premaggioritaria senza membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata. e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generaleamministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) identica;

optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al

fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione:

- e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
- f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
- g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui

d) identica;

e) identica;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) identica;

al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

- h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
- i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
- l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
- m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

- n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;
- o) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

n) identica;

- o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
- p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente veri-

ficati, e dal presidente delnominato l'istituto, Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione. assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.

- 2. Identico.

3. Identico. della

L'attuazione delega di cui al comma 1

2. Sullo schema di de-

creto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il

delle

Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni trasmissione

schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in man-

competenti

dello

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

canza dei pareri.

parere

dalla

ART. 43.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internaART. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

zionale e poter acquisire anche a livello risorse comunitario. il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

ART. 29.

(Produzione di emoderivati).

1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisoSoppresso

gno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

ART. 30.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata.

ART. 31.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria).

1. Per la realizzazione della comunicazione istitu-

ART. 44.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

ART. 45.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria).

Identico.

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

Identico.

ART. 44.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria).

zionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

- 2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
- 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, prioritariaassicurando mente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

ART. 46.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria ART. 45.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

sede farmaceutica una rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48. anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

- 2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
- 3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3

80

è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, al secondo periodo, la parola: « trentesimo » è sostituita dalla seguente: « trentacinquesimo » e, al secondo e al terzo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

ART. 32.

(Istituto superiore di sanità).

- 1. All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma determinato 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

ART. 47.

(Istituto superiore di sanità).

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro dell'astruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.

2. Identico.

Art. **46**.

(Istituto superiore di sanità).

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 48.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia).

- 1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione. rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
- 2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno

ART. 47.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia).

2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 2002-2004. nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004. l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

#### ART. 33.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.

#### ART. 34.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo

#### ART. 49.

bilancio.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al **31 luglio 2003**.

#### ART. **50**.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Identico.

# Art. 48.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

Identico.

#### ART. 49.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: « acque minerali e termali, » sono soppresse.

#### ART. 51.

(Tutela della salute dei non fumatori).

- 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
- 2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute. le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge Gazzetta Ufficiale, nella con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b*), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
- 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 1988. agosto n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, posessere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
- 5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
- 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*,

con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

- 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
- 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

#### ART. 52.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinaART. **51**.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

mento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

- « ART. 4-bis. (Modalità dell'accertamento medicolegale effettuato dal Ministero della salute) – 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
- a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;
- b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;
- c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
- d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
- 2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio

medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medicolegali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

- 3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
- 4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede corrispondente mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio ».

#### ART. 53.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

- 1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del prepari sente articolo. 2.000.000 euro di per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. **52**.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

# CAPO X

# DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI TUTELA E SOSTE-GNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

## ART. 54.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due anni ».

## CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATE-RIA DI TUTELA E SOSTE-GNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

#### Art. **53**.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

\*14PDI.0036910\*